

RG. P.F. 9/2024

R.G. T.F. 3/2025

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 15.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Federico Lanza**, in qualità di rappresentante legale della SSD Pallamano Trieste 1970 a R.L. (cod. fed. 4148), per la violazione dell'art. 32, comma 12 del Regolamento Organico, in combinato disposto con l'art. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, si è riunito telematicamente in udienza, alla quale hanno presenziato il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Cristina Varano, il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Andrea NAPOLITANO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Luciana MATTIOLI - Componente

Al termine dell'udienza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore Federale Aggiunto avv. Cristina Varano, per l'applicazione consensuale, ex art. 52 co. 2 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 14 di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - l'applicazione di giorni 14 di inibizione;
- o la sanzione appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità e del grado di colpevolezza dell'incolpato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **omologa**, ex art. 52 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato Federico Lanza e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati.

Roma, 14 aprile 2025.

F.to Avv. Andrea NAPOLITANO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Luciana MATTIOLI - Componente